



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TINA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CORNO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) CORNO

Seduta del 10/09/2024

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario, in data 18 dicembre 2018, un contratto di finanziamento a fronte di cessione del quinto per complessivi € 32.280,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili di € 269,00. Il contratto prevedeva altresì il pagamento di € 6.768,09 a titolo di interessi, € 616,00 di spese di istruttoria ed € 3.066,60 di spese di intermediazione. Il ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento in data 31 dicembre 2022, dopo aver corrisposto n. 48 rate e residuandone n. 72. A fronte dell'estinzione anticipata il ricorrente ha corrisposto all'intermediario la somma complessiva di € 17.201,33, con riconoscimento in favore del medesimo del rimborso di € 2.603,32 a titolo di interessi non maturati. Il ricorrente, affermando di aver diritto alla restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni derivanti dal contratto di finanziamento, ha chiesto all'intermediario la restituzione di complessivi € 2.209,56 con lettera di reclamo del 31 luglio 2023. L'intermediario ha respinto il reclamo con lettera in data 28 settembre 2023 contestando, nel merito, la debenza di qualsivoglia importo; a solo fine transattivo l'intermediario ha offerto la somma di € 237,11 a saldo e stralcio.

Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 27 giugno 2024, il ricorrente afferma il proprio diritto al rimborso da parte dell'intermediario della somma complessiva di € 2.209,56 a titolo di spese di intermediazione e spese di istruttoria non maturate e non



restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento e ciò oltre interessi legali dall'estinzione del finanziamento al rimborso effettivo.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. Preliminarmente l'intermediario rileva che non sussiste la propria legittimazione in quanto alla richiesta di restituzione delle commissioni intermediazione, girate all'intermediario del credito. Afferma altresì di aver già correttamente rimborsato alla cliente i costi dovuti in virtù dell'estinzione anticipata del finanziamento e che non ha fondamento alcuna ulteriore pretesa della cliente. Ribadisce la proposta già avanzata in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

Il cliente con il proprio ricorso chiede la restituzione della somma complessiva di € 2.209,56 a titolo di spese di intermediazione e spese di istruttoria non maturate e non restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento e ciò oltre interessi legali dall'estinzione del finanziamento al rimborso effettivo.

Preliminarmente il Collegio conferma la legittimazione passiva dell'intermediario resistente anche per la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione. In proposito, infatti, il consolidato orientamento dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere che tutti i costi devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente. In questo senso, anche il Collegio di Milano (decisione n. 12467/2023) *“l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto. (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: “Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo alla all'istituto erogante).”*.

Nel merito, il Collegio rileva come trovi applicazione al caso di specie l'art. 125 *sexies* TUB che attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. La norma è stata modificata – in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, *Lexitor* – dall'art. 11-*octies* del d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*), introdotto con legge di conversione n. 106/21, ai sensi del quale, per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumatore spetta un rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. La medesima disposizione prevede inoltre che, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore (come quello oggetto di ricorso), debbano trovare applicazione l'art. 125 *sexies* TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. La censura è riferita alla parte della



norma in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, ha inteso circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza *Lexitor* aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi *recurring* siano essi *up front*.

Occorre quindi stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* e, in particolare, con riguardo ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, dall'art. 11 *octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare il calcolo dei costi da rimborsare con riguardo ai contratti stipulati prima di tale data; ovvero se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo. Come è noto, l'art. 125 *sexies* TUB, nella sua versione originaria, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, l'art. 125 *sexies* TUB, a seguito della riforma, stabilisce, al comma 2, che “*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*” e che, “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”. Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Alla luce di quanto precede, vanno perciò ribaditi e applicati i principi espressi con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: (i) per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Le spese di intermediazione “*sono dovute a fronte di prestazioni che si esauriscono con il perfezionamento del contratto*” e attengono ad attività “*svolta in fase di pre-istruttoria e istruttoria della pratica di finanziamento, della ricerca del cliente [...] e fino alla liquidazione dell'importo totale del credito concesso al cliente*”, pertanto, di oneri di natura *up front*.

Le spese di istruttoria sono dovute per “*prestazioni e oneri preliminari connessi alla concessione del prestito*” e, pertanto, anch'esse aventi natura *up front*.

Le sopracitate commissioni previste dal contratto di finanziamento, trattandosi di oneri di natura *up front*, devono essere restituite al cliente all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, ricalcolandoli in base al criterio della curva degli interessi.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In virtù di tutto quanto precede, pertanto, gli importi dovuti dall'intermediario al ricorrente a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento possono essere rideterminati come segue:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 25.511,91 | Tasso di interesse annuale | 4,87% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 269,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata tem poris | 60,00% |
| Data di inizio del prestito | 01/01/2019 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,46% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | €16,00 | Upront | 38,46% | 236,94 | | 236,94 |
| Spese di intermediazione | | | | 3.066,60 | Upront | - 8,46% | 1.179,55 | | 1.179,55 |
| Totale | | | | | | | | | 1.416,49 |

La domanda della cliente potrà pertanto essere parzialmente accolta con il riconoscimento della spettanza di € 1.416,00 (dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro), oltre interessi nella misura legale dal reclamo al saldo (v. Collegio Coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.416,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA